



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno III - n. 1-2008**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**5**

 **LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno II - n. 1-2008  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

intaccherebbe la centralità dell'individuo e la conseguente piena disponibilità della vita che la normativa territoriale dei singoli cantoni riesce più agevolmente ad assicurare.

Il volume si sforza di fornire una descrizione esaustiva e multidisciplinare delle problematiche sottese al tema dell'eutanasia, debordando verso le diverse scienze giuridiche e sociali coinvolte direttamente od indirettamente nel relativo dibattito. Frammisti alle indicazioni di carattere sociologico circa la struttura variamente composita della popolazione svizzera ed alla centralità che l'ordinamento elvetico riconosce all'uomo, il testo è ricco di riferimenti alla legge straniera (leggi olandesi, belghe, californiane e canadesi), al dibattito legislativo degli ultimi decenni, alle questioni di politica economica dello Stato, assieme ad accenni di filosofia del diritto e precise indicazioni di diritto costituzionale. Probabilmente l'evidente volontà di arricchire il lavoro con contributi spesso eterogenei, non sempre introdotti nelle note concepite senza parsimonia di particolari, paga dazio in termini di fluidità dell'esposizione che, concentrata in pochi capitoli, potrebbe apparire spigolosa e frammentaria.

**Marcello Salemme**

A. De Oto, *Precetti religiosi e mondo del lavoro. Le attività di culto tra norme generali e contrattazione collettiva*, Ediesse, Roma, 2007, pp. 195.

Fin quando il contesto sociale italiano è rimasto contraddistinto da una sostanziale omogeneità quanto a credenze e pratiche di fede, i problemi di tutela della libertà religiosa nell'ambito lavorativo hanno avuto un rilievo del tutto marginale ed episodico, nonostante il peculiare *status* di soggezione del lavoratore dipendente dia vita ad una situazione in grado di innescare potenziali conflitti,

destinati ad interessare i vincoli organizzativi e di comportamento caratteristici del particolare rapporto intercorrente con il datore di lavoro. Il campo in cui è rimasta a lungo prevalentemente confinata la conflittualità, per motivi religiosi, tra lavoratore e datore di lavoro, è stato quello delle «organizzazioni confessionali di tendenza», in cui, per altro, si consuma uno scontro *tutto di carattere ideologico*, indotto dal particolare dovere di fedeltà che in quel caso caratterizza la prestazione lavorativa. Si sono così potute vedere, nelle norme generali riguardanti la libertà religiosa nel rapporto di lavoro – volte in primo luogo a prevenire e a reprimere eventuali condotte discriminatorie – delle garanzie direi quasi *sproporzionate* rispetto alle effettive esigenze di tutela, ritenute dai più astrattamente prospettabili e, di fatto, sino allora, concretamente avvertite.

Il quadro muta radicalmente nell'odierna società, la cui caratterizzazione, sempre più evidente e marcata, in senso multietnico, ci proietta verso scenari di forte eterogeneità culturale e religiosa. Proprio il mondo del lavoro vive per primo l'esperienza di stili di vita e di comportamento quasi del tutto inediti e deve necessariamente fare i conti con le inevitabili nuove tensioni. Dal canto suo, il giurista scopre d'un tratto che le garanzie dettate dal legislatore a tutela della libertà religiosa e contro la discriminazione per motivi religiosi in ambito lavorativo non sono più sufficienti, perché inadatte a realizzare quella mediazione fra contrapposti interessi e bisogni primari del lavoratore, dell'imprenditore e dello stesso cittadino («terzo» fruitore del bene prodotto o del servizio offerto), reclamata dalla complessità della nuova situazione.

Tutto ciò dimostra la straordinaria attualità e problematicità del tema preso in esame da Antonello De Oto nella sua interessante monografia. E spiega anche la preferenza, in essa espressa, per

il metodo casistico, attraverso il quale – lungi dall'appagarsi di sterili formalismi e anzi accettando il rischio di rimanere disorientati dalla notevole varietà delle situazioni concrete – si tenta in definitiva di «riconoscere», nel «vissuto» dell'esperienza, criteri di bilanciamento «ragionevolmente» praticabili tra la tutela della libertà religiosa del lavoratore e i contrapposti interessi dell'organizzazione produttiva.

Non per questo si può trarre l'impressione che l'Autore sia disposto a compiere un «salto» logico, che lo porti a trascurare l'esigenza di una formalizzazione normativa dei predetti criteri di bilanciamento o a smarrire le stesse coordinate fondamentali (dettate dalla Costituzione) atte a legittimarne l'impiego. Si è piuttosto prudentemente convinti della circostanza che, alle problematiche della società multireligiosa emergenti in ambito lavorativo, come in altri contesti, le categorie giuridiche tradizionali della «libertà religiosa», del «principio di uguaglianza», della «laicità dello Stato», a causa anche dell'incertezza sulla loro effettiva portata, non sono più in grado di offrire da sole risposte pienamente soddisfacenti, per quanto, naturalmente, atte ancora a rappresentare veri baluardi a garanzia della correttezza dell'attività del legislatore e a costituire le principali direttrici per l'opera dell'interprete.

Tenendo presenti i limiti emergenti dal quadro appena delineato, si comprende come solo apparentemente la chiave interpretativa fondamentale possa essere rappresentata dalla definizione astratta della portata applicativa della norma costituzionale dell'art. 19, realizzata attraverso una migliore puntualizzazione del significato dei concetti giuridici ad essa sottesi. Pur rimarcando – forte anche degli esiti di una dottrina ricostruzione storica sull'evoluzione del significato della «ritualità» – la necessità di classificare in due diverse categorie le attività dei fedeli poste in essere in adempimento di precet-

ti religiosi, una relativa agli «atti di culto in senso stretto», l'altra comprendente semplici «pratiche di vita» a motivazione o a sfondo religioso, non strettamente riconducibili ad una vera e propria attività culturale, Antonello De Oto è, tuttavia, pienamente consapevole che l'operazione non è assolutamente risolutiva delle problematiche più spinose prospettate dalla complessità della materia presa in esame. Così, per un verso, in relazione ad esempio alle prescrizioni alimentari, qualificate come semplici pratiche di vita motivate religiosamente, e pertanto non «inquadabili nel modo "classico" di intendere la tutela del fattore religioso», non si manca di sottolineare come sarebbe tuttavia «semplificistico liquidare il problema negando che esso possa essere ricompreso nell'alveo delle tutele fornite dall'art. 19 Cost. e quindi lasciando mano libera al legislatore ordinario» (p. 108). Mentre, per altro verso, non può essere sufficiente appurare che ci si trovi di fronte a condotte sicuramente riconducibili alle garanzie previste dall'art. 19 Cost. – evocando, ad esempio, particolari forme di professione o di propaganda della fede religiosa, o di compimento di veri e propri atti di culto – per dedurne l'incondizionata prevalenza su tutte le contrapposte esigenze dell'organizzazione produttiva (si pensi, su tutte, alle esigenze di continuità e di esatto adempimento della prestazione lavorativa) o qualunque sia l'ambiente lavorativo destinato a venire in rilievo (si pensi al particolare contesto delle scuole pubbliche o degli uffici della pubblica amministrazione). Quanto al caso «paradigmatico» del compimento di atti di culto nella scuola, «imponente comunità di lavoro e di formazione delle coscienze dei singoli» (p. 147), l'Autore si dimostra particolarmente sensibile all'esigenza di una «reale applicazione del supremo principio di laicità» e del connesso «principio di non rilevanza del convincimento religioso nel rapporto di lavoro svolto alle dipendenze

di amministrazioni dello Stato» (p. 146), rispetto al quale ultimo principio egli si spinge fino ad individuare una autentica «eccezione» nella normativa riguardante l'esposizione del crocifisso negli uffici pubblici (p. 153).

La riprova più significativa dell'insufficienza dell'impostazione tradizionale è probabilmente offerta da alcune decisioni adottate dai giudici di Strasburgo in applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Essi possono fondare le proprie decisioni in materia su una norma (quella del § 1 dell'art. 9 CEDU) da cui è espressamente garantito l'esercizio del «culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti», ma, sul presupposto che l'art. 9 «*ne garantit pas toujours le droit de se comporter dans le domaine public d'une manière dictée par cette conviction*» e che il termine «pratiche», ai sensi del predetto § 1 dell'art. 9, «*ne désigne pas n'importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction*» (cfr. Commissione europea dei diritti dell'uomo, *Karaduman c. Turchia*, 3 maggio 1993), si finisce di volta in volta col tener conto di tutta una serie di circostanze concrete – in qualche caso, per altro, oggetto di valutazioni contraddittorie – rinunciando alla fissazione di principi generali e assoluti. Allo stesso modo, non potrebbe essere di per sé decisiva, a prescindere dalla questione della sua intrinseca rilevanza formale, l'*Osservazione generale* n. 22 adottata, relativamente all'art. 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (la cui formulazione è analoga a quella dell'art. 9 CEDU), dal Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite nel corso della sua quarantottesima sessione (1993), secondo cui «*l'accomplissement des rites et la pratique de la religion ou de la conviction peuvent comprendre non seulement des actes cérémoniels, mais aussi des coutumes, telles que l'observation de prescriptions alimentaires, le port de vêtements ou de couvre-chefs distinctifs*».

Se, dunque, i problemi attuali della libertà religiosa in ambito lavorativo richiedono necessariamente un'opera di bilanciamento di diversi diritti o valori costituzionalmente garantiti, appare allora auspicabile – come sottolineato dall'Autore – una regolamentazione normativa della materia, che sciolga i nodi più controversi coniugando le esigenze di tutela delle diverse posizioni giuridiche. A voler seguire le indicazioni offerte dalla Costituzione, in questi casi bisognerebbe avvalersi dello strumento dell'«intesa» previsto dal terzo comma dell'art. 8, che rappresenta, almeno in teoria, la sede migliore per fissare i parametri concreti destinati ad operare come criteri di composizione di valori costituzionali in conflitto con quello della specifica libertà confessionale. Alcuni problemi di carattere tecnico e le difficoltà «politiche» di accesso a tale istituto, inducono però l'Autore ad esprimere una netta preferenza per «uno strumento più agile, capace di conseguire una tutela efficace dell'individuo quale la trattativa e l'accordo sindacale» (p. 166).

La ricerca condotta da De Oto mette giustamente in luce la circostanza che lasciare da solo, nella materia in esame, l'interprete a districarsi fra norme di principio difficilmente coordinabili – come sovente accade oggi, secondo quanto risulta dalla casistica illustrata dall'Autore, per le più delicate questioni emergenti dalla pratica concreta – significa rinunciare a fissare, in termini atti a soddisfare le ineludibili esigenze di certezza del diritto, i margini entro i quali la tutela, anche in senso positivo, della libertà religiosa nel contesto lavorativo possa comportare *differenziazioni* o adattamenti delle guarentigie, in linea di principio a tutti assicurate dal diritto comune, in rapporto alla personalità del singolo lavoratore, contraddistinta da una particolare *identità* anche di carattere religioso. Probabilmente, però, la contrattazione collettiva o aziendale

può offrire risposte adeguate, a buona parte delle problematiche accennate, solo nell'immediato, mentre, in un più lungo periodo, per quanto il suo tipico ambito di applicazione abbia finito ormai per ricomprendere rapporti anche non strettamente negoziali, potrebbero emergere le insufficienze di una rappresentanza degli interessi religiosi affidata al sindacato e la contraddittorietà di principio tra quello che rimane pur sempre uno strumento di autonomia privata e la disciplina di un diritto (quello di libertà religiosa) per sua natura indisponibile.

**Angelo Licastro**

Francesco Finocchiaro, *Diritto Ecclesiastico – Edizione compatta*, seconda edizione, aggiornamento a cura di Andrea Bettetini e Gaetano Lo Castro, Bologna, Zanichelli, 2007, pp. 373.

Il testo in esame si apre con una presentazione redatta da Andrea Bettetini e Gaetano Lo Castro con la quale gli autori precisano di aver voluto riproporre l'opera di Francesco Finocchiaro del 2003, ripresentando agli studenti, ma non solo ad essi, "l'edizione compatta" del manuale (giunto alla nona edizione) che l'originario Autore realizzò alla luce delle esigenze didattiche imposte dal nuovo ordinamento universitario e nella quale si mantennero l'impianto generale e gran parte dei contenuti dell'*editio maior* che aveva goduto «*di meritata fortuna presso... generazioni di studenti... e presso giudici e avvocati*».

L'opera curata da Bettetini e Lo Castro infatti si presenta pressoché identica nei contenuti ma più "snella" nella forma rispetto alla nona edizione del *Diritto ecclesiastico*, mentre risulta identica all'*Edizione compatta* del 2003, con l'aggiunta di qualche intervento personale dei curatori teso a fornire degli aggiornamenti utili allo studio della materia.

Il testo quindi è sempre suddiviso in

dodici capitoli, di cui il primo in tema di diritto ecclesiastico e scienza giuridica, il secondo su «*La religione e l'organizzazione del potere civile*», il terzo riguardante le «*figure giuridiche e dei poteri pubblici che entrano in gioco nella disciplina statutale del fenomeno religioso*», e il quarto e il quinto relativi al fenomeno religioso alla luce della Costituzione.

Il capitolo sesto «*La libertà religiosa nell'ordinamento italiano*», resta il più ampio di tutta l'opera del Finocchiaro, il quale intese affrontare il tema della libertà religiosa con specifico riguardo non solo alle norme costituzionali in materia ma anche a quelle introdotte nell'ordinamento giuridico italiano in esecuzione di convenzioni internazionali. Rispetto all'edizione compatta del 2003 gli AA. hanno ritenuto opportuno inserire un riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 e sottolineare il peso che in tema di libertà religiosa hanno assunto ed assumono le decisioni della Corte di giustizia delle comunità europee, in particolare della Corte Europea dei diritti dell'uomo.

Il settimo capitolo continua ad essere dedicato alla Santa Sede (termine con cui gli AA. indicano «*in modo congiunto e complessivo il Romano Pontefice ed anche ... gli uffici che ... provvedono agli affari della Chiesa universale...*»), e l'ottavo agli enti delle confessioni religiose, ma rispetto al tema del riconoscimento degli enti gli AA. si dilungano sulla questione dell'obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche così come innovata dal d.p.r. 361 del 2000.

Il capitolo nove resta diviso in tre sezioni atte a descrivere compiutamente quale siano i mezzi per le attività di religione e di culto. Nella prima sezione si affronta il tema del sostentamento del clero, specificando preliminarmente che appare «*... necessario che quanti si dedicano alle ... attività in modo esclusivo o prevalente, come i ministri di culto, ricevano una retribuzione che consenta loro di*